



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 30.03.2005)

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ :

ART. 3 DISCIPLINA GENERALE

ART. 4 AUTORIZZAZIONI

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 6 DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 7 SOGGETTO PASSIVO

ART. 8 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 9 DICHIARAZIONE

ART. 10 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 11 PUBBLICITÀ ORDINARIA

ART. 12 PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI

ART. 13 PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI

ART. 14 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RIDUZIONI

ART. 15 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ- ESENZIONI

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16 FINALITÀ

ART. 17 PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

ART. 18 CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 19 IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20 TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA

ART. 21 RIDUZIONI

ART. 22 ESENZIONI

ART. 23 SPAZI RISERVATI

ART. 24 REGOLE DI COMPORTAMENTO CONCORDATE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI PER LE AFFISSIONI DELLE EPIGRAFI

ART. 25 SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di Senago della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni al quale si demanda per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata con le modalità previste dall'art. 113 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.
2. Il comune, allorquando lo ritenga più opportuno sotto il profilo economico e funzionale, può inoltre provvedere alla gestione del servizio nelle forme associate previste ad uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n.446/97.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA **PUBBLICITA'**

ART. 3 DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni eventualmente riportate nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento .
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di polizia locale.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) una certificazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R.445/00, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- b) un bozzetto ed una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
2. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola certificazione sostitutiva. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
 3. Il servizio tecnico istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici, ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il servizio tecnico trasmetterà copia dell'autorizzazione al servizio tributi per gli adempimenti relativi al pagamento dell'Imposta. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'Imposta sulla pubblicità.
 4. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile n. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni.
 5. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune e' classificato, in conformità all'art.2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nella classe IV.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, il Consiglio Comunale, ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

ART. 6
DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

1. In deroga all'art. 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale – entro trenta giorni dall'adozione.

ART. 7
SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità in via principale e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'Imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto del messaggio pubblicitario.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità nonché delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'Imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'Imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio tributi notifica avviso di accertamento di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero dell'imposta, accessori e spese.

ART. 8
MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio tributi, previo pagamento dell'Imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
2. L'Imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ART. 9
DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista, il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto al pagamento dell'Imposta con il quale viene assolto anche l'obbligo della dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata comunque nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Nel caso sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

ART.10
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune.
2. L'attestazione e la ricevuta di pagamento devono essere conservate dal soggetto passivo d'Imposta per un periodo di due anni.

3. I crediti del Comune relativi all'Imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

ART. 11
PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. Per la pubblicità ordinaria che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

ART. 12
PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'Imposta non è dovuta per l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli utilizzati per il trasporto dalla ditta che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
2. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 13
PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI

1. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

ART. 14
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - RIDUZIONI

1. La riduzione dell'imposta prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 507/93 per la pubblicità :
 - a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La riduzione non si applica nel caso in cui al messaggio pubblicitario siano associati messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5 comma 2 D.Lgs. 507/93).

2. I requisiti soggettivi previsti per i soggetti elencati alla lettera a) art. 16 del D.Lgs. 507/93 quali comitati, associazioni, fondazioni, enti che non abbiano scopo di lucro, sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio tributi, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizione di mezzi pubblicitari.

3. I requisiti oggettivi per le manifestazioni elencate alla lettera b) e c) art. 16 del D.Lgs. 507/93 quali manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali e festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e beneficenza, sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio tributi attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili.

Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto alla riduzione dell'Imposta.

ART. 15
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ- ESENZIONI

1. L'Imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta è dovuta per l'intera superficie.
In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16
FINALITÀ

1. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli attinenti all'attività amministrativa del comune e quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/93 quali:
 - a) Stato, enti pubblici territoriali, comitati, associazioni, fondazioni, enti che non abbiano scopo di lucro;
 - b) attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali, festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - c) annunci mortuari.
2. I manifesti riguardanti :
 - a) l'attività istituzionale svolta in via esclusiva dal comune;
 - b) le attività militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) lo Stato delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) gli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni per il Parlamento Europeo, elezioni Regionali ed Amministrative;
 - f) i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati ;
 - g) ogni manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione all'amministrazione dell'Ente e per metterli in grado di provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 19 comma 3, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da assegnare a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 19 comma 3 lettera c) del presente regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.lgs. n. 507/93, con l'applicazione dell'Imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ART. 17

PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio tributi, la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, che viene registrata nell'apposito registro cronologico.

ART. 18

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio tributi, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno un giorno prima dell'inizio dell'affissione.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità e il formato.

3. Per i manifesti di natura istituzionale o comunque privi di rilevanza economica, oltre alle copie da affiggere, dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Su ogni manifesto di natura sociale o comunque privo di rilevanza economica, viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
5. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio tributi provvede ad avvertire il committente. Entro 5 giorni da tale comunicazione, se la commissione non viene annullata, l'ufficio tributi provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per quindici giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
6. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio tributi ad effettuare il conguaglio con l'importo dovuto per affissioni da richiedere successivamente a quella cui spetta il rimborso.
7. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale o l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

ART. 19

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Una parte degli impianti pubblicitari previsti nel relativo piano, è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto della popolazione residente nel comune, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 872, proporzionata al numero di abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

a) = mq. 367, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale.

Il bordo relativo a tali impianti è evidenziato di colore azzurro.

Una quota pari al 50% della superficie è riservata alle affissioni relative all'Amministrazione Comunale; la restante quota del 50% è destinata alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica, con diritto di riserva di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso di mancata richiesta per le affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica.

Tale riserva da parte dell'Amministrazione Comunale decade in caso di richiesta successiva degli altri soggetti aventi diritto.

b) mq. 403 sono destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale.

Il bordo relativo a tali impianti è di colore bianco fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 23.

c) mq. 15 sono destinati alle affissioni dirette di soggetti privati così come previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. 507/93. L'individuazione dei soggetti privati cui affidare la gestione delle affissioni dirette sarà effettuata mediante trattativa privata.

d) mq. 87 (pari a 124 manifesti da 70 x 100) sono riservati ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93 (vedi comma 1 articolo 16 del presente Regolamento);

e) mq. 50 sono destinati alle affissioni relative alle epigrafi ed ai ringraziamenti; il bordo relativo a tali impianti è di colore grigio.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da tabelloni ed altre strutture mono o bifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione dei manifesti.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 per 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

6. Gli impianti non possono essere collocati in luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari così come previsto dal piano generale degli impianti.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni riportate nel piano generale degli impianti.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso lo spostamento riguardi impianti assegnati a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale non viene usufruito.

ART. 20

TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA

1. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili fra loro e si applicano sulla tariffa base.
Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i 10 giorni di affissione.

ART. 21

RIDUZIONI

1. I requisiti soggettivi previsti per i soggetti elencati dall'articolo 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 507/93 quali comitati, associazioni, fondazioni, enti che non abbiano scopo di lucro, sono accertati con le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
2. I requisiti oggettivi previsti per i soggetti elencati dall'articolo 20 comma 1 lettere c) e d) del D.Lgs. 507/93 quali attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza, sono verificati sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 comma 9 D.Lgs. 507/93.

ART. 22 ESENZIONI

1. I soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93 quali :
 - a) lo stato e gli enti pubblici territoriali;
 - b) i comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - c) i partiti politici, le organizzazioni sindacali o di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose;
 - d) gli ambulanti con spettacoli viaggianti.

Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, nel caso in cui dovessero utilizzare le postazioni a loro riservate ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Per i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio di cui all'articolo 21 lettera a) del D.Lgs. 507/93, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno come finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge di cui all'articolo 21 lettera f) del D.Lgs. 507/93, il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare , in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, di cui all'articolo 21 lettera g) del D.Lgs. 507/93 , il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 23
SPAZI RISERVATI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 480 della Legge 30/12/2004 n. 311, i Comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93.
Per adempiere alla suddetta disposizione, il comune intende riservare le postazioni numeri 4, 5 e 6 (la numero 6 sarà da 25 manifesti) delle affissioni commerciali del formato 70 x 100. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93 e deve avvenire secondo le seguenti modalità :
 - il soggetto interessato deve presentare, almeno un giorno prima dell'inizio dell'affissione, una richiesta scritta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi che provvederà a registrare la prenotazione sul registro cronologico.
 - L'ufficio constatata la disponibilità dei posti, provvede ad effettuare la prenotazione.
 - Nel caso in cui non ci dovesse essere la disponibilità dei posti richiesti, l'ufficio ne darà immediata comunicazione e concorderà con il richiedente un' eventuale data alternativa all'affissione stessa.
2. Le affissioni effettuate direttamente dai soggetti interessati devono comunque seguire l'ordine cronologico delle relative richieste.
3. In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, il comune, oltre a provvedere alla copertura dei manifesti affissi, provvederà anche all'applicazione delle norme previste in materia di violazioni dei regolamenti comunali.
4. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 24
REGOLE DI COMPORTAMENTO CONCORDATE TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE IMPRESE DI ONORANZE
FUNEBRI PER LE AFFISSIONI DELLE EPIGRAFI

1. Qualora i manifesti funebri vengano affissi direttamente dalle imprese di onoranze funebri, i relativi manifesti devono essere affissi esclusivamente sugli appositi tabelloni allo scopo riservati dall'amministrazione comunale (tabelloni con bordo grigio) per il periodo di 10 giorni.

2. I tabelloni per l'affissione dei manifesti funebri sono di norma dimensionati per numero 8 manifesti.
Le affissioni devono essere fatte in ordine sequenziale crescente (senza interporre salti) partendo dalla prima posizione successiva a quella occupata dal manifesto più recente.
Per ciascun cittadino senaghese residente non potranno essere affissi più di quattro manifesti funebri (a qualunque titolo). Per i ringraziamenti (un manifesto) si dovrà occupare la stessa posizione del manifesto originario (il primo se più di uno);
Per i decessi dei cittadini non senaghesi, potrà essere consentita l'affissione di un solo manifesto.

3. Sono tassativamente vietati strappi o asportazioni di manifesti, se non a seguito di avvenuto distacco naturale, anche parziale, comunque tale da pregiudicare la lettura del manifesto.
Il controllo dell'osservanza delle norme sopra esposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni sono demandate alla Polizia Locale.

ART. 25
SANZIONI TRIBUTARIE

1. Nell'ipotesi di mancato versamento dell'Imposta annuale entro il termine ordinario di scadenza, il contribuente può avvalersi dell'art.13, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.472/97, se nei trenta giorni successivi effettua il versamento dell'Imposta dovuta, degli interessi moratori calcolati sull'importo dovuto a titolo di Imposta al tasso annuo legale vigente con maturazione giorno per giorno, e della sanzione del 3,75% sull'ammontare dell'Imposta non corrisposta.
2. L'atto con il quale viene irrogata la sanzione deve contenere, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate nonché i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

ART. 26
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Tributi, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette ad essa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino della situazione preesistente entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito, con le modalità di cui al D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, il Comune, può effettuare l'immediata intera copertura della pubblicità in modo che il messaggio sia privato di efficacia e disporre la rimozione delle affissioni abusive.

5. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'Imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, degli interessi.
6. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D.Lgs 507/93, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce il regolamento attualmente in essere ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.